

# Bonus 110% e non solo

*Clever Desk Webinars*  
10 dicembre 2020



# Agenda

- Il Superbonus 110%
- L'art. 121 del Decreto Rilancio
- I vincoli del Superbonus 110%
- Le altre agevolazioni fiscali
- Caratteristiche della cessione
- Modalità di cessione dei crediti
- La piattaforma «*SiBonus*»

# Il Superbonus 110%

Art. 119 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L. 17 luglio 2020, n.77

Il Decreto Rilancio ha elevato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese «trainanti» sostenute per:

- Interventi di efficientamento energetico
- Interventi di riduzione del rischio sismico
- Installazione di impianti fotovoltaici.

# L'art. 121 del Decreto Rilancio

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L. 17 luglio 2020, n.77

Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica possono essere fruite sotto forma di:

- **Sconto sul corrispettivo** dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi
- **Cessione del credito d'imposta** di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

# I vincoli del Superbonus

In particolare per beneficiare del Superbonus è necessario:

- Apporre il visto di conformità
- Rispettare i criteri ambientali minimi (CAM)
- Ottenere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
- Rispettare le rigorose operazioni progettuali di architetti ed ingegneri.

L'art. 121 ammette allo sconto sul corrispettivo ed alla cessione anche diverse agevolazioni fiscali «meno ricche» ma comunque interessanti e con meno vincoli.

# Le «altre» agevolazioni fiscali

L'opzione è esercitabile relativamente alle detrazioni spettanti per:

- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, co.1, lett. a e b, del TUIR)
- gli interventi per l'efficientamento energetico (art. 14 del D.L. 2013/63)
- l'adozione di misure antisismiche (art.16 del D.L. 2013/63)
- il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per i quali spetta il cd. "bonus facciate" (L. 2019/160)
- l'installazione di impianti fotovoltaici (art.16-bis, co.1, lett. h) del TUIR)
- l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art.16-ter del D.L. 2013/63)

# Caratteristiche della cessione

- Cessione pro soluto
- Non si applicano i limiti generali:
  - di compensabilità per i crediti d'imposta (700.000 euro, elevato a 1 milione di euro per il 2020)
  - di imputazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (250.000 euro).
- Per poter effettuare la cessione è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus

# Modalità di cessione dei crediti

- Il cedente deve presentare telematicamente, mediante intermediario abilitato, specifica **comunicazione all'Agenzia a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo** dell'anno successivo a quello in cui a spesa è stata sostenuta.
- La Comunicazione può interessare solo le rate residue non fruite delle detrazioni
- Una volta esercitata l'opzione, essa è irrevocabile e si riferisce a tutte le rate residue.



# Utilizzo del credito del cessionario

- Il cessionario potrà utilizzare il credito acquisito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della Comunicazione, e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese scegliendo tra le seguenti modalità:
  - utilizzo diretto in compensazione
  - ulteriore cessione del credito.

# La piattaforma «SiBonus»

Infocamere ha predisposto una piattaforma online per mettere in contatto i soggetti titolari dei crediti fiscali, che intendono cederli, con i soggetti interessati ad acquisirli.

*«In uno scenario in cui hanno già iniziato a muoversi realtà di mediograndi dimensioni, il nostro obiettivo, come società al servizio del sistema camerale, è di rendere più accessibile questo mercato alle piccole realtà imprenditoriali».*

**Lorenzo Tagliavanti, Presidente Infocamere**

# Q&A

Visita il nostro sito alla pagina **Clever Desk**

***[www.bgt-grantthornton.it/clever-desk1/](http://www.bgt-grantthornton.it/clever-desk1/)***

# Bonus 110% e non solo

Seconda parte

*Clever Desk Webinars*

10 dicembre 2020



# Il Decreto Rilancio

Art. 119 D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito con L. 17.7.2020 n. 77

IL C.D. SUPERBONUS 110% E IL VISTO DI CONFORMITA'

## Ambito di applicazione dell'obbligo

Ai fini della fruizione delle detrazioni «edilizie» **nella versione superbonus al 110%**, è previsto il rilascio del **visto di conformità**

### UNICAMENTE

nel caso si scelga una delle due seguenti opzioni:

- **Sconto sul corrispettivo** dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi
- **Cessione del credito di imposta** di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, attraverso la conversione della detrazione spettante.

# Il Decreto Rilancio

## ATTENZIONE

**NON** è richiesto il rilascio di alcun visto di conformità se:

- il contribuente fruisce della detrazione direttamente a scomputo della propria imposta netta in sede di dichiarazione dei redditi ...verificare capienza!
- con riguardo alle opzioni per lo sconto o la cessione delle detrazioni diverse da quelle spettanti nella «versione Superbonus 110%».

Detto visto è disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs. 241/1997 e deve essere apposto da uno dei soggetti abilitati che attestino la sussistenza dei presupposti che danno diritto a fruire della detrazione.

# Visto di conformità

## Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità

Come indicato nella circolare 24 dell'8 Agosto 2020 (§ 8.1), i soggetti legittimati ad apporre il visto sono:

- I soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro)
- I responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF
- Gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

# Responsabilità per il rilascio di visto infedele

## Il triplice livello di Responsabilità del professionista per il rilascio del visto infedele

### Responsabilità penale

I professionisti possono incorrere nei reati di:

- «**falsità ideologica in certificati**» (art. 481 c.p.), che persegue chiunque attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, punito con la reclusione fino a un anno o multa da € 51 a € 516, e/o
- di «**truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**» (art. 640 bis c.p.), che prevede la pena della reclusione da due a sette anni (si procede d'ufficio se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee).



# Responsabilità per il rilascio di visto infedele

## Il triplice livello di Responsabilità del professionista per il rilascio del visto infedele

### Responsabilità amministrativa

La responsabilità penale non esclude il concorso con la responsabilità amministrativa. Ai sensi dell'art. 35 e 39 del D.Lgs. 241/97, per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 ad € 2.582, per ogni attestazione o asseverazione infedele.

E' opportuno precisare che al soggetto che rilascia il visto non è applicabile la specifica sanzione da € 2.000 a € 15.000 prevista dal Decreto Rilancio in quanto la stessa è riferibile al tecnico che rilascia le asseverazioni.

# Responsabilità per il rilascio di visto infedele

## Il triplice livello di Responsabilità del professionista per il rilascio del visto infedele

### Responsabilità amministrativa

La responsabilità penale non esclude il concorso con la responsabilità amministrativa. Ai sensi dell'art. 35 e 39 del D.Lgs. 241/97, per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 ad € 2.582, per ogni attestazione o asseverazione infedele.

E' opportuno precisare che al soggetto che rilascia il visto non è applicabile la specifica sanzione da € 2.000 a € 15.000 prevista dal Decreto Rilancio in quanto la stessa è riferibile al tecnico che rilascia le asseverazioni.

# Responsabilità per il rilascio di visto infedele

## Il triplice livello di Responsabilità del professionista per il rilascio del visto infedele

### Responsabilità civile

Concorre altresì la responsabilità civile. I professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati. La presenza della polizza non esclude la responsabilità penale.

La responsabilità civile del professionista può essere in esclusiva od in solido con il contribuente e con l'acquirente del credito, in caso di revoca delle detrazioni fiscali e dei relativi crediti, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la sospensione della facoltà di rilasciare il visto per un periodo da 1 a 3 anni.

## Oggetto del visto di conformità

Si tratta di un'attività di **controllo formale e non di merito** svolta dal professionista che sarà tenuto ad

### ATTESTARE

- la **conformità dei dati** relativi alla **documentazione** che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta

Il suo compito **NON** è quello

- di verificare la **rispondenza sostanziale** (ossia la veridicità) dei dati che risultano dalla documentazione che gli viene prodotta

bensì quello di verificare:

- **l'esistenza di tutti i documenti** necessari al fine di comprovare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta in "versione superbonus al 110%"
- **eseguire i controlli di conformità** cioè la **rispondenza formale** del contenuto di quei documenti a quanto:
  - prescritto dalla legge (Superbonus 110%)
  - riportato nella "Comunicazione" di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 presentata dal beneficiario o dal condominio.

Vista la complessità della materia con riferimento all'attività di controllo, è opportuno far riferimento ad alcuni documenti di prassi:

### Il documento CNDCEC – FNC del 21.10.2020

- Il CNDCEC, insieme alla FNC, ha pubblicato un documento dal titolo “Il «superbonus» del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico”.
- Tale documento fornisce un quadro dei controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

### Il documento di ricerca del CNDCEC – FNC del 26.11.2020

- Tale documento, integrativo di quello pubblicato il 21.10.2020, specifica la documentazione da **controllare e da conservare** ai fini del corretto rilascio del visto di conformità.
- **Per tutta la documentazione esibita in copia occorre naturalmente verificare la conformità all'originale.**

#### CHECKLIST

*Il Documento del 21 Ottobre suggerisce una serie di controlli da effettuare con specifico riferimento a:*

- (i) natura giuridica del soggetto beneficiario;*
- (ii) dati relativi all'immobile e al versamento delle relative imposte comunali;*
- (iii) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità dell'immobile;*
- (iv) parti comuni (in caso di intervento da effettuarsi su condomini);*
- (v) autocertificazioni attinenti al limite massimo di detrazione e la compatibilità dell'agevolazione con altre misure;*
- (vi) abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche previste della vigente legislazione;*
- (vii) documenti di spesa e relativi pagamenti;*
- (viii) tipologia di intervento da effettuare;*
- (ix) asseverazioni e attestazioni intermedie e finali*

# Conclusioni

- Il Superbonus 110% è vincolato da **molteplici adempimenti** che ne rendono molto difficoltosa la fruizione per i piccoli proprietari
- Il Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, relativo ai requisiti tecnici, ne individua addirittura 8 e questo fatto evidenzia come la misura sia essenzialmente rivolta alle **grandi operazioni** piuttosto che ai piccoli interventi, a differenza dell'agevolazione fiscale riguardante la ristrutturazione edilizia dove gli adempimenti risultano più semplificati
- In questo contesto, lo sforzo di sintesi operato dai predisposti dal CNDCEC e dalla Fondazione dei dottori commercialisti, almeno per quanto concerne gli adempimenti e la documentazione collegata al rilascio del visto di conformità e alle asseverazioni, appare assai apprezzabile.

Infatti, l'adozione di un **sistema di controlli strutturato**

- può limitare al massimo gli utilizzi impropri della misura a danno dell'Erario e comportamenti non conformi alle prescrizioni normative, evitando fenomeni di sovrapproduzione
- può costituire un parametro per la valutazione della **diligenza del professionista**, chiamato ad attestare la congruità dei costi e delle asseverazioni

# Q&A

Visita il nostro sito alla pagina **Clever Desk**

***[www.bgt-grantthornton.it/clever-desk1/](http://www.bgt-grantthornton.it/clever-desk1/)***